



FT. N° 68/2023 GEN. + FEB 2023 8216,66
MARZO + APRILE 2023
MAGGIO + GIUGNO 2023
LUGLIO 2023

COMUNE DI LARIANO
CITTA' METROPOLITANA ROMA CAPITALE

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE III ECONOMICO FINANZIARIO**

N.5 DEL 03/03/2023 REGISTRO SETTORIALE
N.87 DEL 03/03/2023 REGISTRO GENERALE

I 28023

OGGETTO: INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE IN PROPRIO DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E PER L'ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE/ELUSIONE IMU E TARI PER IL PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2023 - CIG ZF12DBDC0F -

IL RESPONSABILE

Richiamata la determinazione del Settore III n. 387 del 31/07/2020 con la quale veniva affidato mediante trattativa diretta alla società Erasmus srl con sede in Roma- Via Vigne di San Matteo, 66, P.I. /C.F. 10241261006- fino al 31 luglio 2023, il servizio di supporto organizzativo e gestionale all'ufficio Tributi per la gestione della riscossione ordinaria e per l'attività di recupero dell'evasione/elusione IMU e TARI di anni pregressi;

Preso atto che il servizio di che trattasi, per un periodo di mesi 36 (trentasei), è offerto al costo di € 147.900,00 (IVA esclusa), pari complessivamente ad € 180.438,00 (IVA inclusa) per un costo pari ad € 25.060,83 (Iva inclusa) per l'anno 2020 (dal 01/08/2020) ed € 60.146,00 (Iva inclusa) per l'anno 2021 e 2022 e pari ad € **35.085,17** da perfezionarsi con l'impegno nell'anno 2023;

Dato atto che il servizio affidato ha carattere continuativo e risulta necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del servizio esistente, a seguito della scadenza del relativo contratto;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno di spesa per l'importo di € 35.085,17 a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, ai sensi dell'art. 56, comma 3, del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 12;

Tenuto conto che l'apposita dotazione è prevista al capitolo 01041.03.1697 del Bilancio di Previsione Finanziaria 2022/2025;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC in corso di validità (Prot. n. 1618 del 24/01/2023);

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il ZF12DBDC0F;

Preso Atto che con Decreto del 13 dicembre 2022, Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 295 del 19 dicembre 2022 il Ministro dell'Interno ha disposto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione di bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti locali;

Preso Atto che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, all'art. 1, comma 775, che, "in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023". La

proroga del termine al 30 aprile 2023 va a modificare quanto già determinato con Dm. 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione era stato fissato al 31 marzo 2022;

Dato atto che questo Ente non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 e, pertanto, è necessario avvalersi del combinato disposto di cui ai suddetti commi 3 e 5 del citato art. 163 del Tuel (così come sostituito dal D.Lgs. n. 118 del 2011 introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014) relativo all'esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria;

VISTO l'articolo 163 del d.lgs. n. 267/2000, il quale così dispone:

Articolo 163 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

1. *Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. (...)*

2. *Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.*

3. *L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.*

5. *Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

- a) *tassativamente regolate dalla legge;*
- b) *non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
- c) *a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.*

7. *Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.*

RICHIAMATO integralmente il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, dedicato all'esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria, in base al quale nel corso dell'esercizio provvisorio:

- gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio definitivamente approvato per l'esercizio a cui si riferisce la gestione;
- possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;

- possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;
- sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;
- sono gestite le previsioni del secondo esercizio del PEG dell'anno precedente e non operano le previsioni di cassa;

Vista la Deliberazione n. 5 del 19/01/2023, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha approvato, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio dell'esercizio 2023, assegnato ai Responsabili di servizio, al fine di garantire la continuità della gestione, le risorse indicate nel PEG.

Dato atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto trattasi di spesa non frazionabile mensilmente;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del Bilancio Provvisorio 2023, gestione competenza, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Visto il Decreto sindacale, n.13 del 25/07/2022 il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, è stato individuato il sottoscritto quale responsabile del Settore III Economico-Finanziario;

Visto:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Economico;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Di impegnare la somma di € 35.085,17 in favore della società Erasmus srl, con sede in Roma- Via Vigne di Sam Matteo, 68, P.I./C.F 10241261006, per il servizio di supporto organizzativo e gestionale all'ufficio tributi per la gestione in proprio della riscossione ordinaria e per l'attività di recupero dell'evasione/elusione IMU/TARI per il periodo **gennaio/luglio 2023**, così come segue:

Miss/Prog/Tit/Macroag gr.	Anno bilancio	Capitolo	Descrizione e capitolo	Piano dei conti -V° Livello	Importo euro
01.04.1.03	2023	1697	Spese per supporto amministrativo ufficio entrate tributarie	1.03.02.13.005	€ 35.085,17

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto che nel procedimento in questione non sussiste alcun conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, Legge n. 190/2012;

di pubblicare il presente provvedimento dopo l'apposizione del visto contabile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune di Lariano ai sensi del d.Lgs. n. 33/2013.

Li, 03/03/2023

L'ISTRUTTORE

Valeri Marzia

Li, 03/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Atto firmato digitalmente
Antonella Iannucci / INFOCERT SPA